

REGOLAMENTO (CEE) N. 2222/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, i prezzi applicabili nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune, comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che, in molti casi, la produzione eccedentaria non trova più alcuno sbocco a condizioni normali, né sul mercato interno né sui mercati d'esportazione; che, per ridurre gli oneri finanziari occasionati dallo smaltimento delle eccedenze sui mercati dei paesi terzi e per promuovere l'incremento del consumo sul mercato interno, è opportuno proseguire l'attuale politica restrittiva in materia di prezzi; che tale obiettivo può essere raggiunto, dato il nuovo regime di intervento, mantenendo per la campagna 1988/1989 il prezzo d'intervento del frumento tenero, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo applicato durante la campagna precedente;

considerando che nell'ambito di una politica di qualità conviene sostenere la produzione di frumento tenero panificabile di qualità superiore nonché la produzione di segala

panificabile; che a tal fine è opportuno mantenere invariato il bonifico speciale a favore del frumento tenero panificabile e della segala panificabile;

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, nel 1986/1987 il Consiglio ha avviato un ravvicinamento del suo prezzo d'intervento al prezzo d'intervento del frumento tenero; che in considerazione, da un lato, dell'attuale rapporto di prezzo fra i cereali e, dall'altro, dello squilibrio rilevato sul mercato del frumento duro, appare opportuno continuare detta politica di ravvicinamento; che a tal fine è opportuno operare una diminuzione supplementare del prezzo d'intervento del frumento duro;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, a un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che, in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, i prezzi spagnoli devono essere ravvicinati ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per questo ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello di prezzo indicato qui di seguito per i cereali diversi dal frumento tenero e dal granturco; che, in funzione delle modifiche intervenute dopo l'adesione nei meccanismi d'intervento, occorre allineare, a partire dalla campagna 1988/1989, il prezzo di intervento spagnolo del frumento tenero e del granturco su quello applicabile nel resto della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1988/1989 i prezzi applicabili nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ Vedi pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.⁽⁵⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.